



SENATO DELLA REPUBBLICA
7^a COMMISSIONE PERMANENTE
Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport

OSSERVAZIONI SU: Disegno di Legge n. 180
Disegno di Legge n. 1041

APRILE 2024

AGET
Associazione Genitori Education To Talent
Piazza Alcide De Gasperi, n° 45/A - 35131 Padova
C.F. 90167960278
info@agetitalia.it - www.agetitalia.it



Indice

1. Introduzione	3
2. Analisi dell'attuale situazione italiana	3
a) La valutazione.....	3
b) La scuola	4
c) Le criticità	4
3. Una proposta di regolamentazione	5
4. Proposte di emendamento ai Disegni di legge in esame	6
Disegno di legge n. 180.....	8
Disegno di legge n. 1041.....	27



1. Introduzione

AGET (*Associazione Genitori Education to Talent*), l'associazione italiana di soli genitori, intende presentare alle Istituzioni il tema dei bambini plusdotati e ad alto potenziale cognitivo (APC).

In Italia la plusdotazione è una condizione che caratterizza il 2% della popolazione scolastica, percentuale che arriva all'8% se consideriamo anche i bambini ad alto potenziale cognitivo¹. Sono considerati bambini ad alto potenziale cognitivo quelli che possiedono un Quoziente Intellettivo (QI) da 120 fino a 129, mentre chi supera i 130 è considerato un plusdotato². La media del quoziente intellettivo nell'essere umano varia da 85 a 115.

"I bambini con talento dovrebbero poter beneficiare di condizioni adeguate di insegnamento"
Raccomandazione 1248, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 1994

Il fine ultimo dell'attività di Aget è sempre stato quello di consentire a questi bambini di raggiungere il pieno benessere ed un equilibrato sviluppo, dal punto di vista cognitivo, emotivo e sociale.

Questo documento dopo aver analizzato i documenti già prodotti dalle Istituzioni italiane, si concentrerà sulle proposte emendative del DDL n. 180 e del DDL 1041 in discussione presso la 7ª Commissione Permanente "Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport" del Senato della Repubblica.

2. Analisi dell'attuale situazione italiana

a) La valutazione

Il processo di riconoscimento avviene tramite una valutazione. La valutazione è effettuata tramite la somministrazione di test standardizzati ad opera di personale sanitario: psicologi o neuropsichiatri infantili.

Ad oggi pochissime strutture pubbliche in Italia effettuano la valutazione³.

Proprio per diffondere la conoscenza dell'argomento e per sviluppare in Italia la ricerca in questo ambito, nell'aprile 2018, AGET ha stipulato un accordo con la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza, Università di Roma. In questa direzione va anche l'accordo stretto da AGET con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi⁴ (CNOP), che ha previsto la costituzione di un Gruppo di lavoro con *"finalità realizzative di modelli pratico-applicativi utili al miglioramento dell'attività di psicodiagnosi e valutazione psicologica effettuate sui bambini/ragazzi plusdotati"*.

Il CNOP, nella seduta del 14 dicembre 2018 – delibera n.55, ha recepito il documento "Linee Guida per la Valutazione della Plusdotazione in Età Evolutiva". Tale documento è stato redatto da un gruppo di lavoro, coordinato dal dott. Fulvio Giardina (già Presidente del CNOP), composto da professionisti e accademici con specifica competenza (prof. Fabio Lucidi, dott. Lauro Mengheri,

¹ Orsini, A. Pezzuti, L. e Picone L. (2013). WISC-IV. In D. Wechsler, *Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth edition*. Firenze: Giunti O.S.

² Ad oggi la letteratura non ha ancora individuato una definizione unica ed unanimemente condivisa della plusdotazione

³ Le famiglie si devono rivolgere quindi al mercato, nel quale il costo di una valutazione varia dai 250 ai 700 euro.

⁴ Siglato in data 27 giugno 2018.



dott. David Polezzi), e dalla Presidente di Aget (dott.ssa Valeria Fazi), è stato refertato da tre accademici di chiara fama (prof.ssa Daniela Lucangeli, Università di Padova; prof. Santo Di Nuovo, Università di Catania; prof. Fiorenzo Laghi, Università di Roma La Sapienza).

Tali linee guida hanno l'indiscutibile pregio di:

- *coordinare l'attività di tutti gli psicologi sul territorio nazionale;*
- *ricordare che "un elemento necessario, ma non sufficiente, per la rilevazione della plusdotazione è una prestazione elevata ai test di intelligenza (Stenberg, Jarvin, & Grigorenko, 2011)⁵. Il QI non è infatti in grado di definire in maniera univoca la plusdotazione, ponendosi semplicemente come indicatore probabile della sua presenza (Pfeiffer, 2015)⁶";*
- *ricordare che "sulla base di quanto emerso dagli studi (Martin, Burns, & Schonlau, 2010)⁷, non vi sono deficit neuropsicologici insiti alla plusdotazione";*
- *evidenziare che "la letteratura scientifica internazionale non ha stabilito alcuna correlazione fra plusdotazione e psicopatologia (Martin, Burns, & Schonlau, 2010), mostrando quindi come tra i bambini plusdotati i disturbi abbiano la stessa frequenza che tra i normodotati o tra i bambini con intelligenza inferiore alla media";*
- *stabilire che "la valutazione della plusdotazione deve aver prima escluso la presenza di disturbi dello spettro autistico";*
- *focalizzare tutta l'attività sul raggiungimento del benessere per i bambini plusdotati.*

b) La scuola

Grazie alla nota MIUR n.562 del 3 aprile 2019 è stato chiarito, per i bambini plusdotati, che "a seguito dell'emanazione della Direttiva 27.12.2012, molte istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Tale prassi, assolutamente corretta, attua la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa". Spetta pertanto ai Consigli di Classe o al Team Docenti della primaria, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, decidere di adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un piano didattico personalizzato (PDP).

c) Le criticità

Il piano didattico personalizzato è oggi redatto per questi bambini solo da alcune scuole, grazie alla buona volontà di alcuni Dirigenti e insegnanti. La mancanza di corsi formativi adeguati, infatti, fa sì che il corpo docente spesso non abbia gli strumenti per predisporlo. Eppure, gli studi⁸ scientifici hanno messo in luce l'importanza di riconoscere questa caratteristica il prima possibile, anche perché, se i bambini plusdotati non vengono opportunamente stimolati

⁵ Stenberg, R., Jarvin, L., & Grigorenko, E. (2011). *Explorations in giftedness*. New York: Cambridge University Press

⁶ Pfeiffer, S. (2015). *Essentials of Gifted Assessment*. Hoboken: Wiley.

⁷ Martin, L., Burns, R., & Schonlau, M. (2010). *Mental Disorders Among Gifted and Nongifted Youth: A Selected Review of the Epidemiologic Literature*. *Gifted Child Quarterly*, 54, 31-41.

⁸ Kuo, C., Maker, J., Su, F., & Hu, C. (2010). *Identifying young gifted children and cultivating problem solving abilities and multiple intelligences*. *Learning and Individual Differences*, 20, 365-379.



nella scuola e nei contesti familiari, tendono a sviluppare sentimenti negativi nei confronti della scuola, sono poco abituati allo sforzo mentale e tendono a lavorare al di sotto delle proprie capacità⁹.

Ad oggi, in Italia, gli unici insegnanti che predispongono correttamente il PDP, per i bambini plusdotati, sono coloro i quali hanno seguito un corso di formazione specifico.

L'attuale normativa italiana¹⁰ sui Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: *Special Educational Needs*) fa riferimento esclusivo ai bambini con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), con deficit da disturbo dell'attenzione e iperattività e bambini con un funzionamento cognitivo limite, e non contempla, tra i BES la caratteristica della plusdotazione.

La normativa BES, infatti, prevede la possibilità di elaborare il percorso personalizzato solo a seguito dell'espressione di un disagio del bambino.

Nel caso della plusdotazione, invece, il PDP dovrebbe essere redatto al momento di presentazione da parte della famiglia della valutazione e prima dell'espressione di un disagio.

Inoltre, non appena il sistema scolastico italiano individui o sia messo a conoscenza del riconoscimento di questa caratteristica, il percorso didattico personalizzato di questi ragazzi, in accordo con la famiglia, dovrebbe essere automaticamente rinnovato, per permettere una continuità didattica nel corso di tutti gli studi.

3. Una proposta di regolamentazione

AGET propone due aree di intervento:

- a) l'inserimento della plusdotazione, con una precisa definizione dei suoi elementi distintivi, nella normativa BES¹¹;
- b) la formazione degli insegnanti e dei referenti BES¹².

La modifica della normativa sui Bisogni Educativi Speciali (BES), D.M. del 27 dicembre 2012 con l'inserimento anche della plusdotazione garantirebbe a questi bambini il diritto all'istruzione alla pari dei loro coetanei, affinché non sia misconosciuto il loro diritto alla personalizzazione. La normativa BES dovrà essere attivata al momento di presentazione della valutazione, a prescindere dal manifestarsi di una situazione di disagio.

Si richiede inoltre l'obbligo di formazione per i docenti che avranno in classe un bambino plusdotato o APC già valutato, nel periodo che precede l'inizio dell'anno scolastico nel quale il bambino inizierà a frequentare la scuola.

La formazione, infatti, fornirà degli strumenti utili agli insegnanti e ai referenti BES per permettere loro di individuare dei percorsi di apprendimento personalizzati, allo scopo di aiutare a garantire pari opportunità di formazione e apprendimento e di preparare dei piani didattici adeguati alle capacità dei bambini plusdotati.

⁹ Karners, M., & Johnson, L. (1991), *The preschool/primary gifted children. Journal for the Education of Gifted*, 14, 267-273.

¹⁰ MIUR, Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.

¹¹ MIUR, Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.

¹² La figura del docente referente d'Istituto per i BES, nata a seguito della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, non è regolamentata da alcuna normativa definita, e quindi ogni Istituzione scolastica la disciplina in maniera autonoma (es. nomina, requisiti, assegnazione di compiti e funzioni).



Soltanto la scuola e la famiglia, organizzando un percorso in sinergia, possono trovare risposte al bisogno principale di questi bambini: l'esigenza di apprendere costantemente nuove conoscenze e di approfondire quelle già acquisite, rispettando i loro tempi di apprendimento e le loro caratteristiche individuali in un'ottica di piena inclusività.

4. Proposte di emendamento ai Disegni di legge in esame

AGET non ritiene che la definizione di una legge "dedicata" possa migliorare l'attenzione a questi bambini, soprattutto nel contesto scolastico.

Come anticipato, la finalità di qualsiasi intervento deve essere, a parere dell'associazione, il raggiungimento del benessere dei bambini anche grazie alla formazione degli insegnanti. Conoscere appieno le caratteristiche individuali significa poter rispondere in maniera adeguata ai bisogni del bambino/ragazzo. Gli adulti di riferimento potranno così offrire le migliori opportunità di crescita che un bambino/ragazzo plusdotato richiede.

Si teme che una normativa specifica possa in qualche modo spostare l'attenzione dal benessere del bambino ai suoi rendimenti, alle sue prestazioni.

Abbiamo comunque proceduto analizzando i testi presentati e formalizzando le nostre proposte di emendamento, fornendo altresì le correlate motivazioni.

In particolare, oltre a ciò che è stato rappresentato nelle tabelle che seguono, **i genitori di Aget sono molto preoccupati per tre aspetti conseguenti alla eventuale approvazione del DDL 180 per come ora formulato:**

- a) l'incremento dei costi per le famiglie,**
- b) la marginalità del ruolo della famiglia,**
- c) lo spostamento dell'attenzione su elementi prettamente prestazionali invece che sul benessere dei bambini/ragazzi.**

a). Incremento dei costi per le famiglie.

Il "sistema" progettato ed esplicitato in seno al DDL n. 180 sembra essere finalizzato a creare un mercato oligopolistico a beneficio di poche strutture private e di pochi professionisti, con contestuale incremento dei costi a carico delle famiglie dei bambini e ragazzi plusdotati, in un contesto in cui non si può fare riferimento, nella maggior parte dei casi, al Servizio Sanitario Nazionale.

La creazione di una specializzazione in seno alle professioni di riferimento, peraltro istituita prevedendo importanti barriere all'ingresso (tirocinio annuale o pubblicazioni/attività pubblicitaria da almeno due anni), probabilmente comporterà la riduzione del numero di professionisti che decideranno di occuparsi di plusdotazione, determinando di fatto un mercato oligopolistico dove la decisione dei prezzi praticati potrebbe essere concordata tra i pochi operatori. L'obbligo per le famiglie di rivolgersi esclusivamente a tali figure professionali, non solo al momento della valutazione ma anche in ogni fase successiva, probabilmente comporterà sia l'incremento dei costi a carico delle famiglie, sia la difficoltà per coloro che vivono nei piccoli centri -lontani da grandi città- di poter accedere a tali servizi, nonché la preclusione del percorso



ai ragazzi plusdotati provenienti da contesti economicamente svantaggiati. A mero titolo indicativo e non esaustivo, si evidenzia che il costo per le famiglie include non solo l'onorario professionale, ma anche il rimborso dei costi di trasferta sostenuti dal professionista qualora debba raggiungere la scuola del bambino/ragazzo e i costi di viaggio, vitto e alloggio sostenuti dalla famiglia per raggiungere il professionista.

b). Marginalità del ruolo della famiglia.

È di fondamentale importanza che la decisione di sottoporre o meno il bambino/ragazzo alla valutazione di plusdotazione sia di competenza esclusiva della famiglia del minore, così come la decisione di comunicare o meno gli esiti della valutazione alla scuola. È altresì importante che la famiglia partecipi alla predisposizione del piano didattico personalizzato così come alla decisione di far frequentare all'alunno classi superiori a quella di riferimento.

Solo al fine di contestualizzare la doglianza e rinviando l'analisi delle casistiche alla tabella che segue, evidenziamo che all'art. 3, comma 2, dell'attuale DDL 180 sembra aprirsi la possibilità che il minore possa essere sottoposto a valutazione della plusdotazione su decisione di soggetti terzi estranei alla famiglia. Tale eventualità non è per le famiglie in alcun modo accettabile. Come non è, a parere della scrivente associazione, condivisibile quanto previsto al medesimo articolo al punto 5 e al punto 6. L'esito del riconoscimento, se e solo se la famiglia vorrà, sarà comunicato alla scuola dalla famiglia stessa. Il testo sembra prevedere invece, al punto 5, che la comunicazione possa avvenire su iniziativa di soggetti diversi dalla famiglia e al punto 6 sembra che sia previsto addirittura un obbligo di comunicazione alla scuola del risultato del riconoscimento. Per di più, all'art. 4 comma 4, per l'adozione di piani didattici personalizzati o per la decisione di far frequentare all'alunno classi superiori a quella di riferimento, non è previsto allo stato alcun coinvolgimento della famiglia.

c). Focus su elementi prestazionali e non sul benessere dei bambini/ragazzi.

Lo spostamento dell'attenzione su elementi prettamente prestazionali invece che sul benessere dei bambini/ragazzi è secondo la scrivente associazione da evitare.

I bambini/ragazzi plusdotati hanno diritto di vivere la loro vita in un contesto sereno e privo di pressioni, un contesto in cui il loro benessere sia tutelato e garantito, un contesto in cui il loro diritto di avere pari opportunità di formazione e di apprendimento sia rispettato e tutelato.

Come evidenziato dal CNOP nelle "Linee Guida per la Valutazione della Plusdotazione in Età Evolutiva"(2018), "rilevare la plusdotazione in un bambino o in un ragazzo significa proprio riconoscere una caratteristica individuale. Una valutazione che attesti la presenza di plusdotazione è uno strumento utile ad informare i genitori, nonché gli altri adulti di riferimento (pediatri, insegnanti, allenatori, ect.) della presenza di questa caratteristica e sulle sue implicazioni. Conoscere appieno le caratteristiche individuali significa poter rispondere in maniera adeguata ai bisogni del bambino/ragazzo. In altre parole, gli adulti di riferimento possono così offrire le migliori opportunità di crescita che un bambino/ragazzo con plusdotazione richiede. [...] La valutazione per plusdotazione rappresenta quindi il primo passo di un lungo cammino che ha come fine ultimo quello di raggiungere il pieno benessere ed un equilibrato sviluppo del bambino, dal punto di vista cognitivo, emotivo e sociale", non certo prestazionale.



Disegno di legge n. 180

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	COMMENTI E OSSERVAZIONI
Disegno di legge n. 180	Disegno di legge n. 180	Non ravvisiamo la necessità di creare un ulteriore protocollo per i bambini plusdotati; basterebbe includerli nell'attuale disciplina sui BES.
“Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico”	“Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico”	Il “riconoscimento” può essere operato solo dalle professioni sanitarie sulla base di appositi strumenti, anche operando secondo le linee guida già da tempo licenziate dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP).
Art. 1. <i>(Finalità)</i>	Art. 1. <i>(Finalità)</i>	
1. La presente legge reca disposizioni per il riconoscimento e la valorizzazione degli alunni con alto potenziale cognitivo al fine di: a) comprendere e soddisfare i loro bisogni relazionali ed emozionali; b) garantire il loro diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;	1. La presente legge reca disposizioni per il riconoscimento e la valorizzazione degli alunni con alto potenziale cognitivo plusdotati al fine di: ba) garantire il loro diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione; ab) comprendere e soddisfare i loro bisogni relazionali ed emozionali;	Seppur non esista una definizione universalmente accettata per la plusdotazione, è indubbio che l'uso di un QI di 130 come cutoff, dopo aver escluso la presenza di disturbi dello spettro autistico, sia il criterio maggiormente utilizzato per considerare “plusdotato” un individuo. Tale impostazione è quella adottata dal Consiglio Nazionale Ordine



<p>c) promuovere lo sviluppo delle loro potenzialità; d) incoraggiare il loro successo scolastico; e) commisurare il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive.</p>	<p>.;</p> <p>e) promuovere lo sviluppo delle loro potenzialità; d) incoraggiare il loro successo scolastico; e) commisurare il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive.</p>	<p>Psicologi (CNOP) nelle linee guida del 2018 citate anche nelle premesse. L’“alto potenziale cognitivo”, invece, non è universalmente riconosciuto. Al fine di rendere la presente normativa più incisiva, pertanto, si consiglia di fare esclusivo riferimento ad una condizione riconosciuta anche nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale. Questa impostazione dovrebbe essere applicata a tutto il testo normativo.</p> <p>La prima finalità deve essere il diritto alle pari opportunità di formazione e istruzione, per questo proponiamo di invertire l’ordine tra a) e b).</p> <p>I punti da c) a e) inclusi, mirano ad enfatizzare lo “sviluppo di potenzialità” e il “successo scolastico”. Aget ritiene che l’unica finalità di qualsiasi intervento debba essere il raggiungimento del benessere dei bambini/ragazzi, non il raggiungimento del successo in qualsivoglia ambito. Questa disciplina si propone infatti di soddisfare i bisogni formativi dei bambini\ragazzi plusdotati.</p>
---	--	---



<p>2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:</p> <p>a) l'identificazione precoce degli alunni con alto potenziale cognitivo;</p> <p>b) l'adozione di piani didattici personalizzati;</p> <p>c) la formazione degli insegnanti affinché siano in grado di riconoscere e supportare gli alunni con alto potenziale cognitivo;</p> <p>d) la collaborazione e la comunicazione tra scuola, insegnanti, specialisti e genitori, per tutelare e promuovere le esigenze e i bisogni degli alunni con alto potenziale cognitivo.</p>	<p>2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:</p> <p>a) l'identificazione precoce degli alunni con alto potenziale cognitivo plusdotati;</p> <p>b) l'adozione di piani didattici personalizzati;</p> <p>c) la formazione degli insegnanti affinché siano in grado di riconoscere e supportare gli alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo;</p> <p>d) la collaborazione e la comunicazione tra scuola, insegnanti, genitori ed eventualmente specialisti e genitori, per tutelare e promuovere le esigenze e i bisogni degli alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo.</p>	<p>Si sottolinea che normalmente i bambini plusdotati ricorrono allo specialista esclusivamente in occasione della valutazione. Pertanto, la presenza del professionista deve essere considerata solo “eventuale”, ciò anche al fine di non gravare le famiglie di spese che altrimenti non avrebbero dovuto sopportare. Si sottolinea altresì che, se la plusdotazione fosse inserita nella normativa BES, i punti b), c) e d) sarebbero già soddisfatti. In relazione al punto b) occorrerebbe prevedere nella normativa BES, l'adozione di un PDP al momento della presentazione della valutazione (e non al momento dell'emersione del disagio).</p>
<p>3. Il riconoscimento dell'alto potenziale cognitivo è effettuato ai sensi dell'articolo 3.</p>	<p>3. Il riconoscimento della plusdotazione dell'alto potenziale cognitivo è effettuato ai sensi dell'articolo 3.</p>	<p>Il riconoscimento è materia delle professioni sanitarie. Gli insegnanti e i genitori possono limitarsi a supporre l'esistenza della condizione sulla base delle caratteristiche del bambino/ragazzo. Questa impostazione dovrebbe essere applicata a tutto il testo normativo.</p>
<p>Art. 2.</p>	<p>Art. 2.</p>	



<i>(Definizione di alunno con alto potenziale cognitivo)</i>	<i>(Definizione di alunno plusdotato con alto potenziale cognitivo)</i>	
<p>1. Ai fini della presente legge, per alunno con alto potenziale cognitivo o plusdotato si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato o abbia la potenzialità di manifestare, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze e di conoscenze rispetto ai coetanei con un grado pari di scolarizzazione.</p>	<p>1. Ai fini della presente legge, per alunno con alto potenziale cognitivo o plusdotato si intende l'alunno o lo studente che abbia, a seguito del riconoscimento previsto all'art. 3, un QI di 130 o superiore a cui non siano stati diagnosticati disturbi dello spettro autistico, nel corso degli studi, abbia manifestato o abbia la potenzialità di manifestare, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze e di conoscenze rispetto ai coetanei con un grado pari di scolarizzazione.</p>	<p>Si consiglia di fare riferimento a quanto già stabilito dalle “Linee Guida per la Valutazione della Plusdotazione in Età Evolutiva” CNOP, dicembre 2018.</p> <p>Il riferimento alla “prestazione”, a parere di Aget deve essere evitato per le motivazioni già presentate.</p> <p>Qualora si decidesse di mantenere la versione “originale”, sarebbero considerati plusdotati, ai fini dell’applicazione della normativa, tutti i bambini che semplicemente “vanno molto bene a scuola” eccellono in una materia (inclusa l’educazione fisica o l’educazione civica). o che “potrebbero fare di più”. Ovviamente, tutte le rispettive famiglie dovrebbero sopportare i costi per soddisfare quanto richiesto dall’applicazione del DDL 180 qui in esame, anche qualora la valutazione di plusdotazione concludesse che il bambino\ragazzo non sia plusdotato</p>



		<p>secondo quanto previsto dalla letteratura scientifica.</p> <p>Da un lato, appare eccessivo caricare l'istituzione scolastica di un numero così elevato di adempimenti (si pensi meramente a tutti i PDP previsti all'art.7), dall'altro non si comprende la portata del seguente art. 3. Se ai fini dell'applicazione della legge sono considerati plusdotati tutti i soggetti dell'art.2, perché chiedere alle famiglie di effettuare la valutazione?</p> <p><u>È evidente quindi che ai fini dell'applicazione della presente normativa debbano essere considerati plusdotati gli individui che hanno le caratteristiche delineate dal CNOP e che risultano tali nelle valutazioni effettuate dai professionisti.</u></p> <p>Paradossalmente, vi è la possibilità di esclusione dall'applicazione della normativa per tutti i bambini/ragazzi plusdotati che hanno un rendimento scolastico mediocre ma in linea con le aspettative dei docenti o del referente della plusdotazione.</p>
Art. 3.	Art. 3.	



<i>(Riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo)</i>	<i>(Riconoscimento degli alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo)</i>	
<p>1. Qualora la scuola e lo psicologo scolastico individuino un alunno con un presunto alto potenziale cognitivo, comunicano alla famiglia l'opportunità di procedere a uno specifico riconoscimento di tale potenziale.</p>	<p>1. Qualora la scuola e lo psicologo scolastico individuino un alunno presuntivamente plusdotato con un presunto alto potenziale cognitivo, comunicano alla famiglia l'opportunità di procedere a uno specifico riconoscimento di tale caratteristica potenziale.</p>	<p>Qualora si decidesse di mantenere la versione “originale” dell’art.2, gli insegnanti e lo psicologo scolastico dovrebbero chiedere ai genitori di tutti i bambini che semplicemente “vanno molto bene a scuola”. o che “potrebbero fare di più” di procedere con la valutazione di plusdotazione.</p> <p>Questo causerebbe un incremento di costi per le famiglie in un contesto in cui le valutazioni sono effettuate quasi esclusivamente in situazione di “libera professione”, ed in cui le stime internazionali ci confermano che solo il 2% della popolazione scolastica possiede tale caratteristica.</p> <p>Anche in questo caso il riferimento al “potenziale” non sembra essere opportuno. La plusdotazione è una caratteristica dell’individuo non un “potenziale” da sviluppare.</p>



<p>2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato, anche su iniziativa della famiglia, da neuropsichiatri infantili, da psichiatri o da psicologi con una formazione specifica in materia di alto potenziale cognitivo acquisita a seguito di uno specifico tirocinio annuale, ovvero che possano dimostrare di essersi occupati della materia a livello professionale o scientifico mediante pubblicazioni o attività pubblicistica da almeno due anni.</p>	<p>2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato, anche su iniziativa della famiglia, da psicologi, da neuropsichiatri infantili o da psichiatri o da psicologi con una formazione specifica in materia di alto potenziale cognitivo acquisita a seguito di uno specifico tirocinio annuale, ovvero che possano dimostrare di essersi occupati della materia a livello professionale o scientifico mediante pubblicazioni o attività pubblicistica da almeno due anni.</p>	<p>Si propone di modificare il punto per due motivi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La valutazione è effettuata <u>esclusivamente</u> su richiesta della famiglia, non “anche”. I bambini e ragazzi non possono essere sottoposti ad una valutazione in assenza di esplicito consenso informato da parte dei genitori;2. La previsione di fatto di una specializzazione avrebbe come unico effetto quello di creare una riduzione del numero di professionisti operanti nell’ambito della plusdotazione. Ciò causerebbe una non eguale distribuzione sul territorio nazionale delle strutture private “abilitate” – con contestuale sostenimento di maggiori costi da parte delle famiglie – e la creazione di un oligopolio, dove i pochi operatori disponibili di fatto potranno decidere il prezzo da applicare. Tale prezzo, ovviamente, terrà in considerazione anche le pubblicazioni o l’attività pubblicistica e lo specifico tirocinio annuale. Ciò comporterà
---	--	---



		<p>inevitabilmente un sostanziale incremento dell'onorario richiesto alle famiglie per l'effettuazione della valutazione. Ricordiamo, infatti, che la quasi totalità delle valutazioni è effettuata privatamente, in quanto essendo la plusdotazione una caratteristica, la sua valutazione, in assenza di qualsivoglia disturbo, non rientra nella sfera di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>L'incremento dei costi (di viaggio o per l'effettuazione della valutazione, o per i rimborsi da riconoscere ai professionisti ...) creerebbe una maggiore spaccatura sociale tra chi potrà effettuare la valutazione e chi non potrà. La proposta di legge, così come strutturata, colpisce la fascia più debole della popolazione, i bambini plusdotati provenienti da situazioni economicamente svantaggiate e che vivono lontano dalle grandi città sarebbero privi di qualsivoglia aiuto o sostegno questa normativa intenda fornire.</p> <p>Crediamo fermamente che le Istituzioni debbano tenere in considerazione il benessere di tutti i bambini e i ragazzi, non</p>
--	--	---



		soltanto di quelli che hanno maggiori possibilità economiche.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, presso associazioni che si occupano di alto potenziale cognitivo, istituite in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, o presso strutture private gestite dalle figure professionali di cui al comma 2.	3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, presso associazioni che si occupano di alto potenziale cognitivo, istituite in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, o presso strutture private gestite dalle figure professionali di cui al comma 2.	Si propone di espungere tale punto in quanto allo stato le valutazioni sono svolte da professionisti già abilitati e iscritti agli ordini di appartenenza o, in rari casi, presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Si rimanda inoltre alle considerazioni presentate al punto precedente.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento delle associazioni e delle strutture private di cui al comma 3.	4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento delle associazioni e delle strutture private di cui al comma 3.	Si propone di espungere tale punto. Le motivazioni sono riportate al punto 2.
5. L'esito del riconoscimento di cui al comma 1 è comunicato alla famiglia e, in accordo con essa, alla scuola frequentata dall'alunno.	5. L'esito del riconoscimento di cui al comma 1 è comunicato alla famiglia e, in accordo con essa, alla scuola frequentata dall'alunno.	Si propone di espungere il punto. Come esplicitato al punto 2 del presente articolo, non è accettabile che il bambino\ragazzo possa essere valutato su

		<p>iniziativa di soggetti estranei alla famiglia. Pertanto, l'esito della valutazione dovrà esclusivamente essere comunicato a quest'ultima.</p> <p>La famiglia provvederà poi, se lo desidera, alla comunicazione alla scuola. Non può essere in alcun modo previsto o sotteso che la comunicazione alla scuola possa essere fatta dal professionista, anche se in accordo con la famiglia. Ciò anche in considerazione del fatto che il professionista potrebbe non essere mai messo in contatto con la scuola. Per la plusdotazione tale presenza è da considerarsi soltanto eventuale. Ribadiamo che anche questa previsione, già discussa all'art.1 punto 2, comporterebbe un incremento dei costi per le famiglie, causando l'effetto descritto all'art.3 punto 2 e nelle premesse.</p> <p>Inoltre, la famiglia deve essere libera di poter decidere se consegnare o meno alla scuola l'esito del riconoscimento.</p>
<p>6. Qualora il riconoscimento di cui al comma 1 sia effettuato su iniziativa della famiglia ai sensi del comma 2, la famiglia provvede a</p>	<p>6 3. -La famiglia provvede a decide se comunicare alla scuola l'esito di tale del riconoscimento effettuato ai sensi del comma 2.</p>	<p>Riteniamo che la famiglia non possa essere obbligata dalla legge dello Stato a comunicare alla scuola l'esistenza di una caratteristica del proprio bambino\ragazzo.</p>



<p>comunicare alla scuola l'esito di tale riconoscimento.</p>		<p>Non può essere previsto, indirettamente, un illecito in caso di mancata comunicazione. Molti bambini plusdotati frequentano la scuola italiana con tranquillità e gioia, senza la necessità di intervento alcuno. Non di rado, in questi casi, i genitori non depositano la valutazione a scuola. Non si possono obbligare le famiglie di questi bambini a comunicare qualcosa che non vogliono comunicare, né la scuola ad adottare percorsi che per quel bambino non sarebbero di alcuna utilità. Ricordiamo che il focus, a nostro avviso, debba essere sul benessere del bambino e non sulla sua sfera prestazionale.</p>
<p>Art. 4. <i>(Referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo)</i></p>	<p>Art. 4. <i>(Referente scolastico per la plusdotazione l'alto potenziale cognitivo)</i></p>	
<p>1. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 nelle scuole di ogni ordine e grado è individuato un insegnante con la funzione di referente per l'alto potenziale cognitivo, incaricato di individuare gli alunni con presunto alto potenziale cognitivo, da</p>	<p>1. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 successivo all'entrata in vigore del presente testo normativo, nelle scuole di ogni ordine e grado è individuato un insegnante con la funzione di referente per l'alto potenziale cognitivo la plusdotazione, incaricato di</p>	<p>Consideriamo inopportuno prevedere per le famiglie un obbligo di sottoporre a valutazione il bambino\ragazzo, soprattutto in un contesto in cui i costi di viaggio e l'onorario professionale sono a loro completo carico.</p>



<p>sottoporre al riconoscimento ai sensi dell'articolo 3.</p>	<p>individuare gli alunni con presunto probabilmente-plusdotati alto potenziale cognitivo, da sottoporre al cui consigliare un riconoscimento ai sensi dell'articolo 3. Tale figura, previa adeguata formazione, può essere individuata tra i referenti BES già nominati.</p>	<p>Le famiglie meno abbienti si troverebbero indirettamente a commettere un illecito, in un contesto in cui anche la scuola potrebbe pretendere la documentazione. Tale situazione non farebbe altro che aumentare conflitti e incomprensioni tra la scuola e la famiglia e, ancora una volta, il bambino\ragazzo – suo malgrado – ne sarebbe vittima.</p> <p>Inoltre, si ritiene che, all’interno dello stesso Istituto, il ruolo di referente BES e referente per la plusdotazione possa essere svolto dalla stessa persona.</p>
<p>2. Il referente per l'alto potenziale cognitivo partecipa a corsi di aggiornamento, per una durata minima di 20 ore per il primo anno e di 15 ore per gli anni successivi, tenuti dalle università, dalle associazioni accreditate o dalle strutture private di cui all'articolo 3.</p> <p>3. Al termine dei corsi di aggiornamento è rilasciato, previo esame di verifica, un certificato di abilitazione all'esercizio della funzione di referente per l'alto potenziale cognitivo.</p>	<p>2. Il referente per l'alto potenziale cognitivo la plusdotazione partecipa a corsi di aggiornamento, per una durata minima di 20 ore per il primo anno e di 15 ore per gli anni successivi, tenuti dalle università. dalle associazioni accreditate o dalle strutture private di cui all'articolo 3.</p> <p>3. Al termine dei corsi di aggiornamento è rilasciato, previo esame di verifica, un certificato di abilitazione all'esercizio della</p>	<p>Non si comprende perché debba essere creato un ambito di attività esclusivo per alcune strutture private. Appare comunque molto elevato il numero di ore previsto per l’aggiornamento.</p> <p>Si consiglia di espungere il punto. Il referente sarebbe costretto a sottoporsi annualmente ad un esame di verifica, oltre che ad una</p>



	<p>funzione di referente per l'alto potenziale cognitivo.</p>	<p>formazione molto impegnativa in termini di ore. In un contesto come quello delineato, il rischio sarà quello di trovare pochissimi insegnanti disponibili a sobbarcarsi un impegno così rilevante.</p>
<p>4. Il referente per l'alto potenziale cognitivo adotta piani didattici personalizzati per gli alunni con alto potenziale cognitivo e stabilisce, che i medesimi alunni siano ammessi a una classe superiore a quella da essi frequentata per la frequenza di una o più discipline.</p>	<p>4- 3. Il referente per l'alto potenziale cognitivo adotta Il Consiglio di Classe o il Team Docenti della primaria, in accordo con le indicazioni del referente per la plusdotazione, adottano metodologie didattiche specifiche piani didattici personalizzati per gli alunni con alto potenziale cognitivo plusdotati e curano la predisposizione di piani didattici personalizzati d'intesa con le famiglie e stabiliscono, sempre d'intesa con le famiglie, che i medesimi alunni siano ammessi a una classe superiore a quella da essi frequentata per la frequenza di una o più discipline.</p>	<p>A nostro avviso il Consiglio di classe o il Team docenti, così come i genitori, devono essere sempre coinvolti nella predisposizione del PDP e nella decisione di far frequentare agli alunni classi superiori a quelle da loro frequentate.</p>
<p>5. Il referente per l'alto potenziale cognitivo vigila anche sulla formazione permanente degli insegnanti della scuola.</p>	<p>5. Il referente per l'alto potenziale cognitivo vigila anche sulla formazione permanente degli insegnanti della scuola.</p>	<p>La formazione degli insegnanti sul tema della plusdotazione è disciplinata dall'art.5, quindi non dovrebbe essere necessaria attività di vigilanza da parte del referente</p>



<p>Art. 5. <i>(Formazione del personale)</i></p>	<p>Art. 5. <i>(Formazione del personale)</i></p>	
<p>1. Gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e lo psicologo scolastico, ove presente, partecipano a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo con un minimo di 10 ore per il primo anno e di 5 ore per gli anni successivi, al fine di acquisire le competenze per individuare precocemente gli alunni con alto potenziale cognitivo e adottare le misure didattiche di cui all'articolo 7. I corsi sono tenuti dalle università, dalle associazioni accreditate o dalle strutture private di cui all'articolo 3. I partecipanti ai corsi, al termine degli stessi, sono sottoposti a verifiche sull'avvenuta acquisizione delle competenze oggetto del programma svolto.</p>	<p>1. Gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e lo psicologo scolastico, ove presente, partecipano a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo sulla plusdotazione con un minimo di 10 ore per il primo anno e di 5 ore per gli anni successivi, al fine di acquisire le competenze per individuare precocemente gli alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo e adottare le misure didattiche di cui all'articolo 7. I corsi sono tenuti dalle università., dalle associazioni accreditate o dalle strutture private di cui all'articolo 3. I partecipanti ai corsi, al termine degli stessi, sono sottoposti a verifiche sull'avvenuta acquisizione delle competenze oggetto del programma svolto.</p>	<p>Non si comprende perché debba essere creato un ambito di attività esclusivo per alcune strutture private. I docenti, inoltre, sarebbero costretti a sottoporsi annualmente a verifiche, oltre che ad una formazione molto impegnativa in termini di ore.</p>
<p>2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 è istituito almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso:</p>	<p>2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 successivo all'entrata in vigore del presente testo normativo, è istituito almeno un</p>	



<p>a) i corsi di laurea universitari in psicologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in servizio sociale e politiche sociali, in matematica e in lettere classiche e moderne;</p> <p>b) le scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.</p>	<p>esame curricolare in materia di plusdotazione alto-potenziale-cognitivo presso:</p> <p>a) i corsi di laurea universitari in psicologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione primaria, in servizio sociale e politiche sociali, in matematica e in lettere classiche e moderne;</p> <p>b) le scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.</p>	
<p>Art. 6.</p> <p><i>(Iscrizione a classi superiori)</i></p>	<p>Art. 6.</p> <p><i>(Iscrizione a classi superiori)</i></p>	
<p>1. Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, l'alunno con alto potenziale cognitivo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, può iscriversi a classi superiori a quella per la quale possiede il titolo di ammissione, previa idoneità conseguita mediante un apposito esame.</p>	<p>1. Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, l'alunno plusdotato con alto-potenziale cognitivo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, può iscriversi a classi superiori a quella per la quale possiede il titolo di ammissione, previa idoneità conseguita mediante un apposito esame.</p> <p>2. All'alunno plusdotato è possibile non applicare la normativa in materia di durata del percorso scolastico finalizzato all'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e non è tenuto</p>	<p>L'art. 5, comma 1, lettera b), del DM 567/17 vieta l'iscrizione ai percorsi quadriennali per quegli studenti che hanno fruito di altre possibilità di abbreviazioni del percorso scolastico, compreso gli anticipi.</p>



	<p>a proseguire la formazione fino a 18 anni, in accordo con la famiglia, nel caso in cui il titolo di studio di scuola secondaria di II grado sia stato conseguito prima del compimento della maggiore età.</p> <p>Anche l'età di accesso alle scuole militari e alle accademie militari sarà adeguata.</p>	<p>Nella nota 1294/2019 il Miur chiarisce che possono iscriversi coloro che hanno "frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni al pari degli altri aspiranti iscritti, senza aver fruito di alcuna forma di abbreviazione". Pertanto, se si è usufruito di un salto di classe nel percorso della primaria o della secondaria di primo grado, allo stato, non è possibile accedere ai percorsi quadriennali della secondaria.</p> <p>Inoltre, sono previsti dei limiti di età o di anni di percorso scolastico anche per l'accesso alle scuole militari e alle accademie.</p> <p>Riteniamo utile concedere tale possibilità di scelta ai ragazzi plusdotati che abbiano completato in anticipo il loro percorso scolastico.</p>
<p>Art. 7.</p> <p><i>(Misure didattiche)</i></p>	<p>Art. 7.</p> <p><i>(Misure didattiche)</i></p>	
<p>1. All'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, per gli alunni con alto potenziale cognitivo sono adottati piani didattici personalizzati, nei quali si tiene conto</p>	<p>1. All'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, per gli alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo sono adottati piani didattici personalizzati, nei quali</p>	



<p>dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno, nonché di eventuali bisogni educativi speciali.</p>	<p>si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno, nonché di eventuali bisogni educativi speciali.</p>	
<p>2. I piani didattici personalizzati possono, altresì, prevedere la frequenza di una classe superiore per l'apprendimento di una o più discipline, l'arricchimento, l'approfondimento e l'unificazione di una o più discipline previste dal programma di studio della classe frequentata dall'alunno, nonché il ricorso a metodi di apprendimento individuali.</p>	<p>2. I piani didattici personalizzati possono, altresì, prevedere la frequenza di una classe superiore per l'apprendimento di una o più discipline, l'arricchimento, l'approfondimento e l'unificazione di una o più discipline previste dal programma di studio della classe frequentata dall'alunno, nonché il ricorso a metodi di apprendimento individuali.</p>	<p>Si evidenzia che “la frequenza di una classe superiore per l'apprendimento di una o più discipline” è già oggi possibile in virtù del principio di autonomia scolastica. Ogni Istituto può già oggi redigere dei PDP specifici alle esigenze degli studenti che includono la flessibilità dell’orario.</p>
<p>3. La scuola può prevedere gruppi di lavoro e di studio costituiti da alunni con alto potenziale cognitivo che frequentano la stessa classe o classi diverse.</p>	<p>3. La scuola può prevedere gruppi di lavoro e di studio costituiti da alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo che frequentano la stessa classe o classi diverse, previo accordo con le famiglie di riferimento.</p>	<p>Anche questa previsione già oggi può essere attivata dalle scuole. È importante prevedere la possibilità, anche per i plusdotati, di poter seguire il normale corso di studi, qualora le famiglie lo ritengano opportuno.</p>
<p>4. Le misure didattiche applicate nei piani didattici personalizzati devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per</p>	<p>4. Le misure didattiche applicate nei piani didattici personalizzati devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per</p>	



<p>valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle stesse in relazione alle condizioni di ciascun alunno.</p>	<p>valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle stesse in relazione alle condizioni di ciascun alunno.</p>	
<p>5. Per l'adozione dei piani didattici personalizzati e per il successivo monitoraggio delle misure didattiche applicate, la scuola può avvalersi, anche su richiesta della famiglia, della collaborazione delle figure professionali di cui all'articolo 3, comma 2, o delle associazioni accreditate ai sensi del medesimo articolo 3.</p>	<p>5. Per l'adozione dei piani didattici personalizzati e per il successivo monitoraggio delle misure didattiche applicate, la scuola può avvalersi, anche su richiesta della famiglia, della collaborazione del professionista che ha eseguito la valutazione della plusdotazione. delle figure professionali di cui all'articolo 3, comma 2, o delle associazioni accreditate ai sensi del medesimo articolo 3.</p>	<p>Ribadiamo ancora una volta la necessità di non prevedere situazioni che comporteranno per le famiglie maggiori costi e la creazione di un mercato oligopolistico. Qualora la scuola decidesse di avvalersi di un professionista, in un contesto in cui la famiglia non sia grado di sostenerne il costo, cosa accadrebbe? Il costo lo sosterebbe la scuola? e se il professionista non fosse quello che ha valutato il ragazzo, perché la famiglia dovrebbe essere costretta a condividere dati sensibili con un altro professionista non di sua fiducia?</p> <p>Riteniamo indispensabile dare le stesse opportunità a tutti i bambini\ragazzi plusdotati, sia quelli provenienti da famiglie benestanti, sia quelli provenienti da famiglie a basso reddito, nonché prevedere che le famiglie abbiano la totale autonomia sulle scelte che riguardano i professionisti cui fare riferimento.</p>
<p>Art. 8.</p>	<p>Art. 8.</p>	



<i>(Regolamento di attuazione)</i>	<i>(Regolamento di attuazione)</i>	
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro della salute, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima legge.	1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro della salute, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima legge.	
Art. 9. <i>(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)</i>	Art. 9. <i>(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)</i>	
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.	1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.	
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto	2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto	



speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della medesima legge.	speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della medesima legge.	
Art. 10. <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	Art. 10. <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Sarebbe auspicabile che non derivino maggiori oneri a carico delle famiglie.

Disegno di legge n. 1041

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	COMMENTI E OSSERVAZIONI
Disegno di legge n. 1041	Disegno di legge n. 1041	
“Istituzione di un piano sperimentale per favorire l’inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti”	“Istituzione di un piano sperimentale per favorire l’inserimento e il successo formativo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo plusdotati e per la formazione specifica dei docenti”	L’”alto potenziale cognitivo” non è universalmente riconosciuto. Al fine di rendere la presente normativa più incisiva, pertanto, si consiglia di fare esclusivo riferimento ad una condizione riconosciuta nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale. Questa



		<p>impostazione dovrebbe essere applicata a tutto il testo normativo.</p> <p>Inoltre, riteniamo fondamentale garantire ai bambini plusdotati pari opportunità di apprendimento. Riteniamo quindi che la portata del presente provvedimento possa riferirsi al “successo formativo” in luogo del “successo scolastico”, troppo spesso assimilato al mero raggiungimento di ottime votazioni.</p> <p>Il bambino plusdotato molto spesso raggiunge ottime valutazioni (e quindi “successo scolastico”, nell’accezione comune), senza ottenere una adeguata formazione.</p>
<p>Art. 1. <i>(Iniziativa per l'inclusione degli alunni con alto potenziale cognitivo)</i></p>	<p>Art. 1. <i>(Iniziativa per l'inclusione degli alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo)</i></p>	<p>Moltissimi alunni plusdotati sono perfettamente inclusi nei percorsi scolastici. Pertanto, sembra limitativo ridurre la portata di un così bel progetto solo al tema dei casi di mancata inclusione.</p>
<p>1. Gli alunni con alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.</p>	<p>1. Gli alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.</p>	



<p>2. La presente legge è finalizzata a:</p> <p>a) prevedere interventi strutturati finalizzati all'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere, in un contesto emotivo-comportamentale adeguato, il migliore sviluppo delle loro potenzialità;</p> <p>b) migliorare il livello di inclusività della scuola affinché ciascun alunno possa conseguire l'eccellenza e realizzare esperienze di crescita individuale e sociale;</p> <p>c) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali;</p> <p>d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa, del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.</p>	<p>2. La presente legge è finalizzata a:</p> <p>a) prevedere interventi strutturati finalizzati all'inclusione scolastica per finalizzati all'inclusione scolastica per degli alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere, in un contesto emotivo-relazionale comportamentale relazionale comportamentale adeguato, il raggiungimento del loro benessere migliore sviluppo delle loro potenzialità raggiungimento del loro benessere migliore sviluppo delle loro potenzialità;</p> <p>b) migliorare il livello di inclusività della scuola affinché ciascun alunno possa conseguire l'eccellenza e realizzare esperienze di crescita individuale e sociale;</p> <p>e) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali; e) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali;</p> <p>d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa, del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.</p>	<p>Aget ritiene che l'unica finalità di qualsiasi intervento debba essere il raggiungimento del benessere dei bambini/ragazzi, non il raggiungimento del successo o dell'eccellenza, in qualsivoglia ambito. Questa disciplina si propone infatti di includere i bambini plusdotati, soddisfacendo i loro bisogni formativi.</p>
<p>Art. 2.</p> <p><i>(Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con</i></p>	<p>Art. 2.</p>	<p>Moltissimi alunni plusdotati sono perfettamente inclusi nei percorsi scolastici. Pertanto, sembra limitativo ridurre la portata di</p>



<p><i>alto potenziale cognitivo)</i></p>	<p><i>(Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli gli alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo)</i></p>	<p>un così bel progetto solo al tema dei casi di mancata inclusione.</p>
<p>1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo.</p>	<p>1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo.</p>	
<p>2. Il Piano di cui al comma 1 si attua a partire dall'anno scolastico successivo all'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:</p>	<p>2. Il Piano di cui al comma 1 si attua a partire dall'anno scolastico successivo all'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:</p>	



<p>a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete; b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno; c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.</p>	<p>a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete; b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno; c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.</p>	
<p>3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, istituisce un Comitato tecnico-scientifico con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio.</p>	<p>3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, istituisce un Comitato tecnico-scientifico con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio.</p>	
<p>4. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 è composto da sette componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, tra i quali è designato il Presidente, due nominati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca</p>	<p>4. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 è composto da sette nove componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, tra i quali è designato il Presidente, due nominati dall'Istituto nazionale di documentazione,</p>	<p>Riteniamo che la rappresentanza delle famiglie debba essere garantita, così come degli psicologi, figura sempre più presente nel contesto scolastico.</p>



<p>educativa, e due nominati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. I componenti del Comitato tecnico-scientifico non percepiscono indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, fatti salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute in ragione dell'attività svolta.</p>	<p>innovazione e ricerca educativa, e due nominati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, uno nominato dal Ministro della Famiglia in rappresentanza delle associazioni dei soli genitori e uno nominato dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi. I componenti del Comitato tecnico-scientifico non percepiscono indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, fatti salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute in ragione dell'attività svolta.</p>	
<p>Art. 3. <i>(Formazione dei docenti)</i></p>	<p>Art. 3. <i>(Formazione dei docenti)</i></p>	
<p>1. Le attività di formazione dei docenti sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione.</p>	<p>1. Le attività di formazione dei docenti sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per l'individuazione il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni plusdotati con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo formativo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di</p>	<p>Come anticipato, riteniamo che la portata del presente provvedimento possa riferirsi al “successo formativo” in luogo del “successo scolastico”, troppo spesso assimilato al mero raggiungimento di ottime votazioni.</p>



	metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione .	
<p>2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono stabiliti:</p> <p>a) l'organizzazione del percorso formativo con l'individuazione e la definizione del profilo professionale dei docenti tutor;</p> <p>b) il contenuto specifico dei moduli formativi, gli obiettivi e i risultati attesi nonché le modalità di insegnamento e di verifica dell'apprendimento;</p> <p>c) le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo.</p>	<p>2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono stabiliti:</p> <p>a) l'organizzazione del percorso formativo con l'individuazione e la definizione del profilo professionale dei docenti tutor;</p> <p>b) il contenuto specifico dei moduli formativi, gli obiettivi e i risultati attesi nonché le modalità di insegnamento e di verifica dell'apprendimento;</p> <p>c) le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo.</p>	
<p>Art. 4.</p> <p><i>(Attività finalizzate all'inclusione scolastica)</i></p>	<p>Art. 4.</p> <p><i>(Attività finalizzate al successo formativo degli alunni plusdotati all'inclusione scolastica)</i></p>	



<p>1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.</p>	<p>1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.</p>	
<p>2. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.</p>	<p>2. Per le attività finalizzate al successo formativo degli alunni plusdotati all'inclusione scolastica, le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.</p>	
<p>Art. 5. <i>(Relazione alle Camere)</i></p>	<p>Art. 5. <i>(Relazione alle Camere)</i></p>	
<p>1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta</p>	<p>1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta</p>	



alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima.	alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima.	
Art. 6. <i>(Clausola di salvaguardia)</i>	Art. 6. <i>(Clausola di salvaguardia)</i>	
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.	1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.	
Art. 7. <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	Art. 7. <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascun anno di sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale	1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascun anno di sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale	



<p>2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.</p>	<p>2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.</p>	
<p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	

Linee Guida per la Valutazione della Plusdotazione in Età Evolutiva

CNOP, dicembre 2018

L'utilità delle linee guida in questo ambito

La plusdotazione è una caratteristica riscontrabile in circa il 2% dei bambini o dei ragazzi (Orsini, Pezzuti, & Picone, 2013; Kaufman & Kaufman, 2011). I plusdotati rappresentano quindi una parte rilevante della popolazione in età evolutiva che necessita di essere correttamente riconosciuta.

Nella gran parte dei casi, spetta allo psicologo valutare la presenza di questa caratteristica. Al fine di fornire una procedura corretta ed esaustiva per il riconoscimento della plusdotazione, il CNOP ha prodotto queste linee guida. Tale iniziativa è in linea con quanto indicato dal Consiglio Europeo che auspica un miglioramento nelle procedure di identificazione dei bambini e ragazzi plusdotati (Consiglio Europeo, 1994). Di seguito vengono illustrati i punti essenziali che devono essere affrontati per effettuare una valutazione esaustiva, in base a quanto emerso dai principali studi del settore.

A chi sono rivolte

Le presenti linee guida sono rivolte agli psicologi che operano nel settore dell'età evolutiva, e, per quanto di competenza, anche ai pediatri che sono i professionisti a cui la famiglia si rivolge inizialmente per ricevere indicazioni in merito.

Il benessere come obiettivo

Il Consiglio Europeo nella sua raccomandazione agli stati dell' UE sulla plusdotazione ha evidenziato come *“la legislazione dovrebbe riconoscere e rispettare le differenze fra gli individui”* (Consiglio Europeo, 1994). Rilevare la plusdotazione in un bambino o in un ragazzo significa proprio riconoscere una caratteristica individuale.

Una valutazione che attesti la presenza di plusdotazione è uno strumento utile ad informare i genitori, nonché gli altri adulti di riferimento (pediatri, insegnanti, allenatori, ect.) della presenza di questa caratteristica e sulle sue implicazioni. Conoscere appieno le

caratteristiche individuali significa poter rispondere in maniera adeguata ai bisogni del bambino/ragazzo. In altre parole, gli adulti di riferimento possono così offrire le migliori opportunità di crescita che un bambino/ragazzo con plusdotazione richiede. Nella stessa raccomandazione, il Consiglio Europeo ha sottolineato l'importanza di offrire ai bambini plusdotati adeguate opportunità per lo sviluppo delle proprie abilità (Consiglio Europeo, 1994).

La valutazione per plusdotazione rappresenta quindi il primo passo di un lungo cammino che ha come fine ultimo quello di raggiungere il pieno benessere ed un equilibrato sviluppo del bambino, dal punto di vista cognitivo, emotivo e sociale.

Che cos'è la plusdotazione

Nell'ambito del benessere e della salute mentale, vi è una prassi oramai consolidata che prevede l'individuazione o l'esclusione di un disturbo sulla base di una serie di criteri, individuati dalla comunità scientifica. Manuali come il DSM- V seguono questa logica ed elencano i criteri sulla base dei quali un disturbo viene diagnosticato o meno.

Diversamente, la plusdotazione non è un disturbo da diagnosticare e, attualmente, non esiste alcun manuale di riferimento o una serie di criteri universalmente accettati, sulla base dei quali sia possibile individuare oppure escludere la plusdotazione (Robinson, Zigler, & Gallagher, 2000).

Inoltre, da una panoramica degli studi recenti sul tema è emerso come manchi ancora una definizione generale di plusdotazione (Carman, 2013). Proprio su questo punto, Ackerman (1997) ha sottolineato come *“uno dei problemi più critici nell'identificazione dei plusdotati derivi dalla confusione presente nel settore su cosa sia la plusdotazione e come debba essere definita”*. Alcuni fra i principali studiosi del settore hanno rimarcato la necessità di una definizione di plusdotazione chiara e largamente condivisa (Coleman, 2004; Cramond, 2004; Gagne, 2004; Gagnè, 1985; Da Costa & Lubart, 2016).

Fatte queste necessarie premesse e nonostante non vi sia una definizione univoca, occorre notare come sia largamente diffusa una visione psicometrica della plusdotazione. Secondo

questa prospettiva, un elemento necessario, ma non sufficiente, per la rilevazione della plusdotazione è una prestazione elevata ai test di intelligenza (Stenberg, Jarvin, & Grigorenko, 2011). Il QI non è infatti in grado di definire in maniera univoca la plusdotazione, ponendosi semplicemente come indicatore probabile della sua presenza (Pfeiffer, 2015).

Coerentemente con questa visione, circa il 64% degli studi prodotti dal 1995 al 2010 sul tema della plusdotazione usano il punteggio ai test di intelligenza come criterio identificativo (Carman, 2013). Vari altri studi successivi al 2010, usano questo stesso criterio (si veda per esempio (Gallagher, 2015)).

Considerando l'approccio psicometrico, per un profilo di plusdotazione è necessario un QI di 130 o superiore (Robinson, Zigler, & Gallagher, 2000).

Numerosi studi sulla plusdotazione sono coerenti con questa indicazione, come trovato da Carman (2013) che osserva come il 54,2% degli studi da lei analizzati usino un QI di 130 come cutoff per l'identificazione dei plusdotati. La stessa Carman (2013) spiega come una parte minoritaria ma rilevante (il 27,6%) usi un cutoff di 120, mentre la restante percentuale di studi non espliciti i criteri identificativi. Tale panoramica illustra come l'uso di un QI di 130 come cutoff sia il criterio maggiormente utilizzato, anche se non universalmente accettato.

Per maggiore chiarezza, è importante ricordare come l'intelligenza nel bambino plusdotato non è solo maggiore in alcuni ambiti rispetto a quella dei pari ma è qualitativamente diversa (Lubart & Zenasni, 2010).

Oltre al QI, Song e Porath (2005) hanno cercato di identificare le caratteristiche comuni dei plusdotati basandosi su studi precedenti. Questi studiosi hanno messo in luce come i plusdotati mostrino: un vocabolario ampio ed un linguaggio molto sviluppato; processi di ragionamento precoci ed avanzati; una memoria eccellente; ampi interessi e forte curiosità; forte empatia; tendenza alla leadership; capacità di elaborazione visiva elevate (Song & Porath, 2005). Un analogo studio annovera fra le caratteristiche ricorrenti il forte impegno in situazioni sfidanti e/o di interesse personale, l'elevato senso della giustizia e alti gradi di

energia (Clark, 2001). Tali caratteristiche devono essere intese come esemplificative di alcuni elementi frequentemente riscontrati nei plusdotati e non come criteri identificativi, poiché, come già sopra specificato, non vi è un riscontro in letteratura che sostenga l'identificazione dei plusdotati basandosi solo sulla presenza o meno di tali caratteristiche.

Differenza fra potenzialità e prestazione

I test di livello intellettuale forniscono una stima delle abilità cognitive di un bambino o di un ragazzo. È importante ricordare come ad un alto livello intellettuale non sempre corrisponda una prestazione altrettanto elevata in ambito scolastico. Numerosi studi hanno messo in luce come non vi sia una corrispondenza diretta fra livello intellettuale e prestazione scolastica, evidenziando come tratti di personalità e motivazione abbiano un forte peso sulla prestazione scolastica (Freudenthaler, Spinath, & Neubauer, 2008).

La valutazione del profilo cognitivo

Come già sopra accennato, l'obiettivo di queste linee guida è quello di indicare agli psicologi i punti essenziali che devono essere indagati al fine di stilare una valutazione completa e approfondita del profilo cognitivo che permetta di rilevare o meno la presenza di plusdotazione. Di seguito vengono elencati gli elementi cruciali.

Osservazione

La valutazione in ambito psicologico utilizza spesso l'osservazione del bambino, indipendentemente dall'approccio teorico di riferimento dello psicologo. In particolare, l'osservazione viene ritenuta utile per cogliere tutti gli aspetti legati alla comunicazione non verbale e al modo di relazionarsi con l'adulto. È auspicabile che all'interno della valutazione uno spazio adeguato sia dedicato all'osservazione.

Colloquio con il bambino/ragazzo

Come in una qualsiasi valutazione che coinvolga un minore, è importante chiarire al bambino/ragazzo il motivo per il quale si trova da uno psicologo, magari cercando di comprendere come i genitori hanno spiegato l'accesso a questo tipo di valutazione. Durante il colloquio, lo psicologo può cercare di comprendere il livello di adattamento e di benessere del bambino/ragazzo nei contesti scolastici e in quelli extrascolastici, nonché la qualità delle relazioni sociali e gli interessi principali. Come per ogni colloquio, si tratta di elementi soggettivi ma che possono fornire utili indicazioni sul vissuto del minore.

Colloquio con i genitori

All'interno della valutazione per possibile plusdotazione è importante dedicare uno spazio al colloquio con i genitori, per raccogliere degli elementi utili ad orientare la valutazione stessa. E' innanzitutto importante capire in base a quali elementi i genitori (o gli insegnanti) hanno ritenuto che il bambino/ragazzo possa essere plusdotato. In quest'ottica, è importante approfondire il grado di adattamento del bambino/ragazzo sia nel contesto scolastico, sia nei contesti extrascolastici. Inoltre, sono rilevanti approfondimenti in merito alle relazioni sociali ed al tipo attività che il bambino/ragazzo predilige.

Naturalmente, la valutazione per possibile plusdotazione non esclude a priori la presenza di disturbi, pertanto il colloquio con i genitori può essere un valido strumento per raccogliere degli elementi suggestivi di un disturbo, che verranno poi approfonditi con le modalità che lo psicologo riterrà opportune.

Test di livello intellettuale

Nella scelta di un test di misurazione del livello intellettuale è importante privilegiare i test che mostrano buone qualità psicometriche (Pfeiffer, 2015).

Si ritiene utile precisare che le indicazioni che seguono sui test sono relative allo stato dell'arte attuale (dicembre 2018) e che potranno aggiornarsi negli anni successivi. Al fine di

evitare possibili bias nella misurazione (vedi “Effetto Flynn”) e affinché la misurazione rifletta massimamente il livello intellettuale del bambino/ragazzo rispetto alla popolazione, è auspicabile che il test utilizzato sia nella versione più recente disponibile in Italia (Teasdale & Owen, 2005). Come è facile immaginare, il test maggiormente utilizzato negli studi riportati in letteratura è il test WISC (Carman, 2013). Nelle riviste specialistiche viene citato anche il test K-ABC (Liechtenberger, Volker, Kaufman, & Kaufman, 2006). Entrambi questi test si basano sul modello teorico Cattell- Horn- Carroll (CHC) e mostrano studi su popolazioni di plusdotati (Orsini, Pezzuti, & Picone, 2013; Kaufman & Kaufman, 2011). Per i bambini o i ragazzi che non appartengono al contesto culturale italiano e che quindi potrebbero risultare sottostimati dai test WISC e K-ABC, è possibile usare anche la scala di livello intellettuale Leiter-3, che all’interno del manuale mostra uno studio su un campione di plusdotati (Roid, Miller, Pomplun, & Koch, 2016). Tuttavia, la scala di livello intellettuale Leiter-3 è formata solo da subtest non-verbali, pertanto non stima la ricchezza linguistica e la capacità di ragionamento su base verbale (Roid, Miller, Pomplun, & Koch, 2016). È consigliabile l’uso di tale test solo per coloro che non appartengono al contesto socio-culturale italiano.

Il test WISC-IV dispone anche di norme apposite per coloro che ottengono punteggi particolarmente elevati, evitando così una distorsione nella stima per l’ “effetto-soffitto” (Zhu, Cayton, Weiss, & Gabel, 2008). Per il test WISC-IV sono stati condotti vari studi su plusdotati che hanno mostrato come tipicamente gli indici di Memoria di Lavoro e Velocità di Elaborazione siano quelli che ottengono sistematicamente i punteggi più bassi, rispetto agli altri due indici (Rimm, Gilman & Silverman, 2008). Inoltre, è stato dimostrato come nella stima del QI con la WISC-IV nei plusdotati, gli indici di Comprensione Verbale e di Ragionamento Visuo-Percettivo diminuiscano il loro peso a vantaggio degli indici di Memoria di Lavoro e Velocità di Elaborazione (Silverman, 2009). Questo implica, ad esempio, che un bambino particolarmente veloce nell’elaborazione ottenga un QI leggermente sovrastimato oppure che un ragazzo particolarmente lento venga sottostimato. Per evitare possibili distorsioni nella stima del QI dovute alle discrepanze fra gli indici ed al

diverso peso che questi assumono in alcune popolazioni, come quella dei plusdotati, è stato proposto l'Indice di Abilità Generale (Flanagan & Kaufman, 2004). Gli stessi Flanagan e Kaufman (2004) propongono di usare l'Indice di Abilità Generale quando fra gli indici vi è una discrepanza uguale o maggiore a 23 punti (pari ad 1,5 deviazioni standard). Negli Stati Uniti d'America, l'Associazione Nazionale per i Bambini Plusdotati ha accettato l'uso dell'Indice di Abilità Generale come criterio di accesso ai programmi educativi riservati ai plusdotati (National Association for Gifted Children (NAGC), 2010).

In questo contesto, è importante evidenziare come i risultati dei test non debbano essere letti come una linea di demarcazione netta fra plusdotati ed il resto della popolazione. Tutti i test di livello intellettuale riportano il margine di errore nella stima e devono essere sempre interpretati alla luce della storia personale del bambino, del suo comportamento e del suo vissuto (Pfeiffer, 2015).

In ultimo, il risultato ai test di livello intellettuale fornisce una stima delle abilità cognitive in un determinato momento della vita del bambino/ragazzo, ma non è scontato che tale stima sia immutabile. Inoltre, i processi generali di adattamento e gli aspetti sociali ed emotivi dello sviluppo del bambino sono in continua transizione. È dunque consigliabile che i bambini/ragazzi plusdotati possano ripetere la valutazione in particolari momenti evolutivi, ad esempio con il passaggio dei cicli scolastici. Naturalmente, nel caso in cui, nella valutazione siano emerse specifiche problematiche individuali, esse possono richiedere un monitoraggio specifico che prescinde dall'assessment psicometrico del livello intellettuale.

Ulteriori approfondimenti testistici

Oltre alla misurazione del livello intellettuale, ai fini pratici possono essere utili ulteriori approfondimenti attraverso test neuropsicologici. In particolare, laddove sulla base del colloquio con il minore o con i genitori (o da quanto osservato) si ipotizzi un qualche tipo di criticità (per esempio, Disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività, Disturbi di Apprendimento, etc.) è utile somministrare dei test neuropsicologici che vadano ad

approfondire tali problematiche. Per l'approfondimento di tali problematiche si rimanda a linee guida apposite (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, 2016).

Per una maggiore chiarezza, si ritiene utile specificare come, sulla base di quanto emerso dagli studi (Martin, Burns, & Schonlau, 2010), non vi sono deficit neuropsicologici insiti alla plusdotazione. Inoltre nelle review di R. Francis et al. (2016) e L. T. Martin et al. (2010) si afferma che i plusdotati mostrano, generalmente, migliori capacità socio-emotive e minori problematiche internalizzanti ed esternalizzanti. Pertanto, se lo psicologo rileva sintomi di un possibile disturbo questi devono essere approfonditi come in una valutazione psicodiagnostica standard.

Evidenziamo che la letteratura scientifica internazionale non ha stabilito alcuna correlazione fra plusdotazione e psicopatologia (Martin, Burns, & Schonlau, 2010), mostrando quindi come tra i bambini plusdotati i disturbi abbiano la stessa frequenza che tra i normodotati o tra i bambini con intelligenza inferiore alla media.

Come abbiamo già indicato, la letteratura evidenzia che non vi è alcun deficit nelle capacità socio-emotive insite nella plusdotazione. Ciononostante dalla letteratura e dalla pratica clinica emerge la possibilità che le traiettorie di sviluppo di alcuni bambini gifted possano essere caratterizzate da uno sviluppo non allineato tra il dominio cognitivo, emotivo e motorio. E' stato suggerito che l'asincronia tra abilità cognitive molto sviluppate rispetto ad abilità motorie ed emotive nella norma possa creare un possibile contesto per un profilo di vulnerabilità che poi dovrà confrontarsi con fattori di protezione o di rischio a livello sociale o personale. Tra i fattori di rischio a cui porre attenzione all'interno del percorso di valutazione si segnalano: perfezionismo patologico (Nugent, 2000), alta sensibilità ai conflitti interpersonali con pari e familiari (Neihart et al., 2002), isolamento sociale (Neihart et al., 1999), pressione da parte degli adulti sulla performance, vissuti di inadeguatezza e di incomprendimento (Preuss & Dubow, 2004), assenza di condivisione di interessi con i coetanei (Webb et al., 2007).

Questionari per genitori

Al fine di raccogliere il maggior numero di informazioni di rilievo in merito al bambino/ragazzo, si ritiene utile l'uso di questionari per genitori. In particolare, tali questionari possono essere di aiuto nel raccogliere informazioni sull'adattamento al contesto scolastico, familiare ed extrascolastico. Inoltre, possono essere utili anche dei questionari per il bambino/ragazzo (self report o in intervista semi-strutturata) e dei questionari per gli insegnanti al fine di raccogliere maggiori informazioni sul benessere o su eventuali segnali di malessere che il bambino esprime.

Diagnosi da escludere

Come già illustrato nella parte iniziale di queste linee guida, riconoscere la plusdotazione in un bambino/ragazzo significa comprenderne i bisogni e aiutare la famiglia a rispondere a tali bisogni.

La letteratura mostra come sia possibile riscontrare elevati punteggi ai test di livello intellettuale anche in bambini o ragazzi con i disturbi dello spettro autistico (Baron-Cohen, O'Riordan, Stone, Jones, & Plaisted, 1999).

Si ritiene utile sottolineare come, nel caso in cui lo psicologo rilevi elementi che possono indicare la presenza di un disturbo dello spettro autistico, sia utile approfondire questo aspetto prima che si traggano le conclusioni in merito alla plusdotazione. In altre parole, la valutazione della plusdotazione deve aver prima escluso la presenza di tali disturbi. Per l'approfondimento di tali problematiche si vedano le apposite linee guida (Istituto Superiore di Sanità, 2015). In tale ottica, si vuole segnalare l'importanza della valutazione del grado complessivo di adattamento correlato al livello intellettuale, in funzione della diagnosi differenziale con l'autismo high functioning ed in linea con quanto richiede il DSM-V.

Si ricorda come l'obiettivo della valutazione per plusdotazione sia quello di identificare correttamente i bisogni di un bambino/ragazzo. Identificare erroneamente un bambino con

disturbo dello spettro autistico come plusdotato significa privare quello stesso bambino delle reali opportunità di aiuto (sia in ambito sanitario, sia in ambito scolastico) di cui necessita.

Restituzione e relazione

Al termine della valutazione, lo psicologo consegna ai genitori una relazione riassuntiva del lavoro svolto. Si ritiene utile che la relazione inerente alla valutazione della plusdotazione in età evolutiva contenga i seguenti punti:

- Elementi raccolti tramite l'osservazione
- Principali elementi emersi durante il colloquio con il minore e con i genitori, compresa la storia personale e familiare
- Il livello cognitivo complessivo e dettaglio dei vari indici
- Il grado di adattamento al contesto scolastico, familiare, sociale ed extrascolastico
- Funzionamento adattivo
- Presenza o meno di disturbi associati
- Valutazione di plusdotazione
- Indicazioni per i genitori o per altre figure significative (pediatra, insegnanti, etc)

Bibliografia

- Ackerman, C. (1997). Identifying gifted adolescents using personality characteristics: Dabrowski's overexcitabilities. *Roeper Review* , 19, 229-236.
- Baron- Cohen, S., O'Riordan, M., Stone, V., Jones, R., & Plaisted, K. (1999). Recognition of Faux Pas by Normally Developing Children and Children with Asperger Syndrome or High-Functioning Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders* , 29, 407-418.
- Carman, C. (2013). Comparing apples and oranges: Fifteen years of definitions of giftedness in research. *Journal of Advanced Academics* , 24, 52-70.
- Clark, B. (2001). Some Principles of Brain Research for Challenging Gifted Learners. *Gifted Education International* , 16, 4-10.
- Coleman, L. (2004). Is consensus on a definition in the field possible, desirable, necessary? *Roeper Review* , 27, 10-11.
- Consiglio Europeo. (1994). *Recommendation 1248- Education for gifted children*. Bruxelles.
- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi. (2016). *I DSA e gli altri BES: Indicazioni per la pratica professionale*. Roma.
- Cramond, B. (2004). Can we, should we, need we agree on a definition of giftedness? *Roeper Review* , 27, 15-16.
- Da Costa, M., & Lubart, T. (2016). Gifted and talented children: Heterogeneity and individual differences. *Anales de Psicologia* , 32, 662-671.
- Flanagan, D., & Kaufman, A. (2004). *Essentials of WISC-IV assessment*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Francis, R., Hawes, D., & Abbot, M. (2016). Intellectual Giftedness and Psychopathology in Children and Adolescents: A Systematic Literature Review. *Exceptional Children* , 82, 279-302.
- Freudenthaler, H., Spinath, B., & Neubauer, A. (2008). Predicting school achievement in boys and girls. *European Journal of Personality* , 22, 231-245.
- Gagne, F. (2004). An imperative, but, alas, improbable consensus! *Roeper Review* , 27, 12-14.
- Gagnè, F. (1985). Giftedness and talent: Reexamining a reexamination of the definitions. *Gifted Child Quarterly* , 29, 103-112.

- Gallagher, J. (2015). Peer acceptance of highly gifted children in elementary school. *Journal For The Education Of The Gifted* , 38, 51-57.
- Istituto Superiore di Sanità. (2015). *Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti*. Roma.
- Kaufman, A., & Kaufman, N. (2011). *Kaufman Assessment Battery for Children- Second Edition*. Firenze: Giunti O.S.
- Liechtenberger, E., Volker, M., Kaufman, A., & Kaufman, N. (2006). Assessing gifted children with the Kaufman Assessment Battery for Children - Second Edition. *Gifted Education International* , 99-126.
- Lubart, T., & Zenasni, F. (2010). A New Look at Creative Giftedness. *Gifted and Talented International* , 25, 53-57.
- Martin, L., Burns, R., & Schonlau, M. (2010). Mental Disorders Among Gifted and Nongifted Youth: A Selected Review of the Epidemiologic Literature. *Gifted Child Quarterly* , 54, 31-41.
- National Association for Gifted Children (NAGC). (2010). *Use of the WISC-IV for gifted identification*. Washington, DC: <http://nagc.org>.
- Neihart, M. (1999). The impact of giftedness on psychological well-being: What does the empirical literature say? *Roeper Review* , 22, 10-17.
- Neihart, M., Reis, S., Robinson, N., & Moon, S. (2002). *The social and emotional development of gifted children: What do we know?* Waco, TX: Prufrock Press.
- Nugent, S. (2000). Perfectionism: Its Manifestations and Classroom-Based Interventions. *Journal of Advanced Academics* , 11, 215-221.
- Orsini, A., Pezzuti, L., & Picone, L. (2013). *WISC-IV: Contributo alla taratura italiana*. Firenze: Giunti O.S.
- Pfeiffer, S. (2015). *Essentials of Gifted Assessment*. Hoboken: Wiley.
- Preuss, L., & Dubow, E. (2004). A comparison between intellectually-gifted and typical children in their coping responses to a school and a peer stressor. *Roeper Review* , 26, 105-111.

- Rimm, S., Gilman, B., & Silverman, L. (2008). Non- traditional applications of traditional testing. In J. VanTassel-Baska, *Alternative assessment with gifted and talented students* (pp. 175-202). Waco, TX: Prufrock Press.
- Robinson, N., Zigler, E., & Gallagher, J. (2000). Two Tails of the Normal Curve. *American Psychologist* , 55, 1413-1424.
- Roid, G., Miller, L., Pomplun, M., & Koch, C. (2016). *Leiter International Performance Scale – Third Edition*. Firenze: Giunti OS.
- Silverman , L. (2009). The measurement of giftedness. In L. Shavinina, *International Handbook of Giftedness* (pp. 947-970). Quebec, Canada: Springer.
- Song, K., & Porath, M. (2005). Common and domain-specific cognitive characteristics of gifted students: an integrated model of human abilities. *High Ability Studies* , 16, 229-246.
- Stenberg, R., Jarvin, L., & Grigorenko, E. (2011). *Explorations in giftedness*. New York: Cambridge University Press.
- Teasdale, T., & Owen, D. (2005). A long-term rise and recent decline in intelligence test performance: The Flynn Effect in reverse. *Personality and Individual Differences* , 39, 837-843.
- Webb, J., Gore, J., Amend, E., & DeVries, A. (2007). *A Parent's Guide ti Gifted Children*. Tucson, AZ: Great Potential Press.
- Zhu, J., Cayton, T., Weiss, L., & Gabel, A. (2008). WISC-IV Extended Norms. In D. Wechsler, *Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition*. San Antonio: Pearson.